

<i>Tipologia di incentivo</i>	<i>Validità</i>	<i>Destinatari</i>	<i>Caratteri dell'incentivo</i>	<i>Durata</i>	<i>Tipologia contrattuale agevolata</i>	<i>Operatività</i>
Percettori di Assegno di Inclusione e del Supporto per la formazione e il lavoro	Stabile (art. 10, D.L. 48/2023)	Beneficiari Assegno di Inclusione e del Supporto per la formazione professionale	- assunzione a tempo indeterminato, o mediante contratto di apprendistato: esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per un periodo massimo di 12 mesi e nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua; - trasformazione del contratto a tempo determinato: esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro per un periodo massimo di 24 mesi, inclusi i periodi di esonero già fruiti secondo quanto previsto di seguito; - nel caso di assunzione a tempo determinato o stagionale, pieno o parziale: esonero dal versamento del 50% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per un periodo massimo di 12 mesi e comunque non oltre la durata del rapporto di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 4.000 euro su base annua	La durata dell'esonero si differenzia a seconda della tipologia contrattuale	Assunzione con: contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato; contratto di apprendistato; trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato	Si
Apprendistato professionalizzante	Stabile	Giovani di età compresa tra i 15 ed i 29 anni	Per i datori di lavoro con più di 9 dipendenti contribuzione pari all'11,61% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Per i datori di lavoro fino a 9 dipendenti: - dal 1° al 12° mese aliquota contributiva al 3,11%; - dal 13° al 24° mese 4,61%; - dal 25° al 36° mese 11,61%. In caso di trasformazione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, l'agevolazione contributiva all'11,61% viene riconosciuta per i 12 mesi successivi. Ulteriori disposizioni possono essere previste dal CCNL applicato	Fino al termine del periodo formativo. I benefici contributivi sono mantenuti per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato (art. 47, comma 7, DLgs 81/2015)	Fino al termine del periodo formativo. I benefici contributivi sono mantenuti per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato (art. 47, comma 7, DLgs 81/2015)	Si
Giovani under 30	Stabile (Art. 1, commi 100-108, 113-114, Legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017); INPS circ. 40/2018; Art. 1, comma 10, Legge di Bilancio 2020 (L. 160/2019); INPS circ. 57/2020); INPS mess. 4178/2023)	Giovani fino a 29 anni e 364 giorni, mai occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro	Esonero del 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di 3.000 euro annui	36 mesi	Assunzione con: contratto a tempo indeterminato full e part time; trasformazione di precedente rapporto a termine; mantenimento in servizio al termine del periodo di apprendistato ☐	Si

Giovani under 35	In tutta Italia: 1° settembre 2024 - 31 dicembre 2025. In area ZES: 31 gennaio 2025 - 31 dicembre 2025. (art. 22 decreto legge n. 60/2024; Decreto Ministero Lavoro - Economia n. repertorio 66/2025; circ. INPS n.90/2025; messaggio INPS n. 1935/2025)	Giovani fino a 34 anni e 364 giorni mai occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro. L'incentivo non è destinato all'assunzione di dirigenti	In tutta Italia: esonero del 100% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro nel limite massimo di 500 euro su base mensile. In area ZES: esonero del 100% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro nel limite massimo di 650 euro su base mensile. L'ammontare dell'agevolazione non può superare il 50% dei costi salariali. In tal caso l'assunzione deve essere effettuata dopo la presentazione della domanda di esonero contributivo all'INPS e comunque entro il 31/12/2025. La legittima fruizione dell'esonero contributivo, per le assunzioni/trasformazioni effettuate a decorrere dal 1/7/2025 è subordinata, indipendentemente dal luogo sede di lavoro, al rispetto dell'incremento occupazionale netto (U.L.A.)	24 mesi	Assunzione con: contratto a tempo indeterminato full e part time; trasformazione di un precedente rapporto a termine	Sì
Bonus ZES	1° settembre 2024 - 31 dicembre 2025 (art. 24 decreto legge n. 60/2024; Decreto Interministeriale 7 gennaio 2025)	Persone che hanno compiuto 35 anni e che siano disoccupate da almeno 24 mesi. Per la fruizione dell'esonero è necessario siano assunte presso una sede o una unità produttiva ricadente nella Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno. L'esonero è riconosciuto esclusivamente ai datori di lavoro che occupano fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione	Esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali nel limite massimo di importo pari a 650 euro, su base mensile per ciascun lavoratore	24 mesi	Assunzione a tempo indeterminato	In attesa di indicazioni operative INPS
Incentivi all'autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica	1° settembre 2024 - 31 dicembre 2025 (art. 21 L. 95/2024; Decreto Ministero Lavoro 3 aprile 2025)	Possono beneficiare del presente incentivo esclusivamente i datori di lavoro under 35 che avviano sul territorio nazionale, a decorrere dal 1° luglio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, un'attività imprenditoriale operante nell'ambito dei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica. L'incentivo è volto all'assunzione nel periodo 1/9/2024 - 31/12/2025 di soggetti under 35 disoccupati alla data dell'assunzione. Sono ammessi al beneficio i soggetti che soddisfano i requisiti dimensionali di piccola impresa ai sensi dell'allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014, e le condizioni cumulative di cui all'art. 22, par. 2 del regolamento (UE) n. 651/2014	Esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali nel limite massimo di importo pari a 800 euro, su base mensile per ciascun lavoratore	36 mesi	Assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato	In attesa di indicazioni operative INPS

Mantenimento in servizio del lavoratore al termine del periodo di apprendistato	Stabile	Giovani under 30	Nei casi di mantenimento in servizio al termine del periodo formativo di apprendistato, è previsto per il datore di lavoro il riconoscimento dell'esonero del 50% dei contributi previdenziali, nel limite massimo di 3,000 euro, per i 12 mesi successivi, a condizione che il lavoratore non abbia compiuto il 30° anno di età alla data del mantenimento in servizio (tale beneficio è fruito al termine di quello già previsto dall'art. 47, comma 7, D.Lgs. 81/2015)	12 mesi	Assunzioni con contratto a tempo indeterminato	Sì
Apprendistato professionalizzante senza limiti di età	Stabile	Soggetti senza alcun limite d'età beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione. La platea comprende inoltre anche i beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale ex art. 22-ter DLgs 148/2015 (Accordo di transizione occupazionale)	Per i datori di lavoro con più di 9 dipendenti: dal 1° al 36° mese aliquota contributiva a carico datore pari all' 11,61%. Per i datori di lavoro fino a 9 dipendenti: - dal 1° al 12° mese Aliquota contributiva a carico datore pari al 3,11%; - dal 13° al 24° mese 4,61%; - dal 25° al 36° mese 11,61%	Fino al termine del periodo formativo	Assunzione con contratto di apprendistato	Sì
Donne	Donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi: 1° settembre 2024 - 31 dicembre 2025. Donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti in Zona ZES: 31 gennaio 2025 - 31 dicembre 2025. Donne occupate in settori/professioni caratterizzati da alta disparità uomo-donna: 1° settembre 2024 - 31 dicembre 2025. (art. 23 decreto legge n. 60/2024; Decreto Ministero Lavoro - Economia n. repertorio 67/2025; circ. INPS n.91/2025)	Donne che rispettino alternativamente una delle seguenti condizioni: • qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno, ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea e nelle aree di cui all'art. 2, punto 4), lett. f), Regolamento UE n. 651/2024; • operanti nelle professioni e nei settori con un tasso di disparità di occupazione superiore almeno del 25% tra uomini e donne, così come individuati ogni anno con decreto MLPS/MEF (per l'anno 2025, decreto interministeriale MLPS/MEF n. 3217/2024); • qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti	Esonero al 100% dal versamento dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro privato nel limite di 650 euro su base mensile. L'ammontare dell'agevolazione non può superare il 50% dei costi salariali. Ai fini dell'ammissione al beneficio le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero di quelli mediamente occupati nei 12 mesi precedenti. Nel caso di assunzione di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti in Zona ZES l'assunzione deve essere effettuata dopo presentazione di domanda di esonero contributivo all'INPS e comunque entro il 31/12/2025.	Donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi: durata incentivo 24 mesi. Donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti in Zona ZES: durata incentivo 24 mesi. Donne occupate in settori/professioni caratterizzati da alta disparità uomo-donna: durata incentivo 12 mesi,	Assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato (escluse le trasformazioni)	Sì

Donne	Stabile (Art. 4, commi 8-11, Legge n. 92/2012; circ. INPS n. 111/2013; msg. INPS n. 12212/2013; msg. INPS n. 6319/2014; Decreto Min. lav. 335/2017; Decreto Min. lav. 28 novembre 2018; Decreto intermin. 371/2019; Decreto intermin. 16 ottobre 2020)	Donne ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi. Donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi se: ► residenti in aree svantaggiate indicate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e alcuni territori del Centro-Nord; o ► impiegate in una professione o settore economico caratterizzati da disparità occupazionale di genere > 25% Donne over 50 disoccupate da almeno 12 mesi, ovunque residenti	Per le assunzioni a tempo determinato: riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro per la durata di 12 mesi. Per le assunzioni a tempo indeterminato: riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro per la durata di 18 mesi. Nel caso di trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato, la riduzione dei contributi si prolunga fino al 18° mese dalla data di assunzione.	La durata dell'esonero si differenzia a seconda della tipologia contrattuale	Assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato e indeterminato (anche trasformazione a tempo indeterminato di precedente rapporto). Ai fini del legittimo riconoscimento dell'agevolazione è inoltre necessario che l'assunzione comporti un incremento occupazione netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei 12 mesi precedenti	Si
Donne vittime di violenza	1° gennaio 2024 - 31 dicembre 2026 (l'art. 1, commi 191 e 192, della legge 30 dicembre 2023, n. 213; INPS, Circolare 5 marzo 2024, n. 41; INPS, Messaggio 14 giugno 2024, n. 2239)	La lavoratrice, alla data di assunzione, dovrà possedere i seguenti requisiti: • essere disoccupata; • essere percettrice del Reddito di libertà (non basta aver inoltrato istanza per il riconoscimento del contributo)	Esonero del 100% della contribuzione a carico del datore di lavoro con un tetto massimo fissato a 8.000 euro l'anno, riparametrato ed applicato su base mensile	La durata dell'esonero si differenzia a seconda della tipologia contrattuale	Assunzione a tempo indeterminato: durata incentivo 24 mesi; assunzione a tempo determinato: durata incentivo 12 mesi; trasformazione del contratto a termine in tempo indeterminato: durata incentivo 18 mesi	
Soggetti Over 50	Stabile (Art. 4, commi 8-11, L. n. 92/2012; circ. INPS n.111/2013; msg. INPS n. 12850/2013; msg. INPS n. 12212/2013; circ. ML n. 34/2013; msg. INPS n. 14473/2013)	Soggetti di età pari o superiore a 50 anni disoccupati da oltre 12 mesi. N.B. nel caso l'assunzione riguardi donne, bisognerà far riferimento all'incentivo dedicato	Riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro per la durata di 12 mesi in caso di assunzione a termine e di 18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato o di trasformazione del contratto da tempo determinato a indeterminato. L'incentivo spetta anche nel caso di proroga del rapporto a tempo determinato fino al limite complessivo di 12 mesi. L'assunzione, la proroga o la trasformazione devono realizzare l'incremento occupazionale netto del numero dei dipendenti rispetto ai 12 mesi precedenti.	La durata dell'esonero si differenzia a seconda della tipologia contrattuale	Assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato e indeterminato (anche trasformazione a tempo indeterminato di precedente rapporto). L'assunzione deve generare un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei 12 mesi precedenti	Si

Lavoratori in CIGS	Stabile (Art.4, comma 3, D.L. n. 148/1993; circ. INPS n. 172/1994; Art. 2, comma 2 bis, D.L. 299/1994; circ. INPS n. 122/1999; circ. INPS n. 22/2007)	Soggetti che abbiano fruito della CIGS per un periodo di almeno 3 mesi, anche non continuativi, dipendenti di aziende beneficiarie di CIGS da almeno 6 mesi	Il datore di lavoro ha diritto ad una riduzione dell'aliquota contributiva da versare nella misura pari a quella prevista per gli apprendisti dipendenti di aziende con più di 9 dipendenti. Inoltre, spetta al datore di lavoro un contributo mensile pari al 50% dell'indennità che sarebbe spettata al lavoratore per un periodo pari a: -9 mesi per i lavoratori fino 50 anni; -21 mesi per i lavoratori con più di 50 anni.	12 mesi	Assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato	Sì
Lavoratori in NASpi	Stabile	Soggetti che fruiscono della Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpi) o lavoratori che, avendo inoltrato istanza di concessione, abbiano titolo alla prestazione ma non l'abbiano ancora percepita	Beneficio economico riconosciuto al datore di lavoro pari al 20% dell'indennità mensile che sarebbe stata corrisposta al lavoratore se non fosse stato assunto	Periodo residuo di spettanza dell'indennità NASpi	Assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato. Trasformazioni a tempo pieno e indeterminato di un rapporto a termine già instaurato con un lavoratore, titolare di Naspi, cui sia stata sospesa la prestazione stessa in conseguenza dell'impiego a termine.	Sì
Persone in esecuzione di pena o di misura di sicurezza detentiva	Stabile	Soggetti detenuti e internati negli Istituti penitenziari; soggetti condannati e internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro esterno	Ai datori di lavoro che hanno stipulato apposita convenzione con Istituti penitenziari e che assumono soggetti detenuti o internati è riconosciuta una riduzione del 95% del carico contributivo	18 mesi successivi alla cessazione dello stato di detenzione del lavoratore assunto, per i detenuti e internati che hanno beneficiato della semilibertà o del lavoro esterno, a condizione che l'assunzione sia intervenuta mentre il lavoratore era in semilibertà ; 24 mesi successivi alla cessazione dello stato di detenzione del lavoratore assunto nel caso di detenuti e internati che non hanno beneficiato della semilibertà o del lavoro esterno, a condizione che l'assunzione sia intervenuta mentre il lavoratore era in regime di restrizione. ☒	Assunzione con contratto anche a tempo parziale, compreso apprendistato, lavoro intermittente, somministrazione, non inferiore a 30 giorni	Sì
Sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo di maternità, paternità o parentale	Stabile	Soggetti assunti in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo (anche di maternità o parentale). L'incentivo è rivolto ai datori di lavoro che occupano meno di 20 dipendenti ☒	Sgravio contributivo del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro.	Il beneficio trova applicazione fino al compimento di 1 anno di età del figlio della lavoratrice o lavoratore in astensione e, per 1 anno dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento. Il beneficio si applica anche sui premi Inail	Contratto di lavoro subordinato a tempo determinato (part time o full time)	Sì

Lavoratori con disabilità	Stabile	Soggetti iscritti nelle liste di collocamento mirato L. 68/1999	Incentivo di ammontare pari al: -70% della retribuzione lorda mensile imponibile ai fini previdenziali per 36 mesi se l'assunzione a tempo indeterminato riguarda un soggetto con riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o con minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria inserite nella tabella allegata al T.U. sulle pensioni di guerra; -35% della retribuzione lorda mensile imponibile ai fini previdenziali per 36 mesi se la riduzione della capacità lavorativa è tra il 67% ed il 79% o le minorazioni riferite alla tabella richiamata siano ricomprese tra la quarta e la sesta categoria; -70% della retribuzione lorda mensile imponibile ai fini previdenziali, della durata di 60 mesi o per l'intera durata del rapporto in caso di assunzione a termine o con contratto non inferiore a 12 mesi, per i lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%.	Come disciplinata alla colonna precedente	Assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato e indeterminato (incluse trasformazioni di precedenti rapporti a termine) anche a tempo parziale. L'incentivo è corrisposto mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili, attraverso apposita procedura telematica attuata dall'INPS (art. 13, comma 1-ter, L. 68/1999) e viene riconosciuto dall'Istituto entro i limiti delle risorse in base all'ordine cronologico dei presentazioni delle domande, a cui abbia fatto seguito l'effettiva stipula del contratto di assunzione. L'assunzione, che non deve rappresentare un obbligo di legge, deve generare un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei 12 mesi precedenti.	Sì
Regione Campania - Incentivi all'assunzione in favore delle imprese	1/10/2024 - 31/12/2025 (Decreto dirigenziale n. 153 del 12/06/2025)	I lavoratori dipendenti per i quali si richiede l'incentivo devono essere: - maggiorenni alla data dell'assunzione; - residenti in Regione Campania; - disoccupati o inoccupati alla data dell'assunzione; - non avere cessato per dimissioni volontarie (eccetto le dimissioni per giusta causa) un rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato o indeterminato nei 60 giorni precedenti l'assunzione; - non essere titolari di partita iva, né titolari di partecipazioni societarie, non rivestire ruoli e/o cariche amministrative o tecnici presso aziende da almeno 60 giorni precedenti l'assunzione e per tutto il periodo incentivabile	L'incentivo è concesso ai sensi del Reg. 2831/2023 in regime «<i>de minimis</i>» per i seguenti importi: - assunzione a tempo indeterminato full-time: fino ad un massimo di € 15.000,00 per ogni singolo lavoratore; - assunzione a tempo determinato e apprendistato professionalizzante full-time con una durata minima del contratto pari almeno a 12 mesi (proroghe escluse): fino ad un massimo di € 6.000,00 per ogni singolo lavoratore	Le istanze di incentivo dovranno essere presentate online, esclusivamente online, accedendo al Catalogo dei servizi digitali di Regione Campania, disponibile all'indirizzo https://servizi-digitali.regione.campania.it/ ed utilizzando il servizio digitale dedicato, denominato "Domanda di incentivo all'occupazione anche giovanile", secondo le indicazioni contenute nella relativa pagina descrittiva. Il servizio digitale per la presentazione delle domande di incentivo è articolato a sportello, suddiviso in 3 finestre temporali, al di fuori delle quali non sarà possibile presentare la domanda: •Prima finestra – per le assunzioni effettuate dal 1/10/2024 al 30/4/2025: sarà attiva dalle ore 0:00 del 08/7/2025 alle ore 23:59 del 2/9/2025 •Seconda finestra – per le assunzioni effettuate dal 1/10/2024 al 31/8/2025: sarà attiva dalle ore 0:00 del 20/1/2026 alle ore 23.59 del 3/2/2026 •Terza finestra – per le assunzioni effettuate dal 1/10/2024 al 31/12/2025: sarà attiva dalle ore 0:00 del 14/4/2026 alle ore 23:59 del 28/4/2026	Assunzioni con contratto di lavoro di tipo subordinato instaurati dal 1/10/2024, delle seguenti tipologie: - a tempo indeterminato e pieno; - a tempo indeterminato part-time, nella misura minima del 50% della prestazione lavorativa; - a tempo determinato della durata minima di 12 mesi; - a tempo determinato part-time, nella misura minima del 50% della prestazione lavorativa; - di apprendistato professionalizzante a tempo pieno della durata minima di 12 mesi.	